

I chiarimenti delle Entrate. Utilizzabile il «vecchio» modello di comunicazione

Il regime della trasparenza accessibile alle neocostituite

Opzione possibile per le società nate o trasformate quest'anno

Luca De Stefani

Da quest'anno le società neocostituite e quelle trasformate da società di persone a società di capitali potranno optare per il regime della trasparenza fiscale, già dal primo periodo d'imposta, inviando alle Entrate «entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale» il vecchio modello di comunicazione, cioè quello in vigore fino alla fine del 2014 e approvato col provvedimento del 4 agosto 2004. Il chiarimento è arrivato dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione 14 settembre 2015, n. 80/E, la quale ha trattato il caso di un soggetto trasformato da società di persone in società di capitali con effetto dal 1° gennaio 2015.

Anche se la domanda era limitata alla trasformazione, la risposta delle Entrate ha trattato anche il più frequente caso delle società di capitali neo costituite. Non è stato dato alcun chiarimento, invece, per le opzioni per il consolidato, per l'Irap col me-

todo di bilancio e per la tonnage tax, ma si ritiene che anche in questi casi debba essere possibile inviare le relative comunicazioni di opzione «entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale».

La problematica, ora risolta dall'Agenzia, è nata a seguito del decreto semplificazioni (Dlgs 175/2014, articolo 16) che ha unificato le modalità e le tempistiche per esercitare le opzioni per la trasparenza fiscale per il consolidato fiscale, per calcolare la base imponibile Irap dei soggetti Irpef con il metodo di bilancio dei soggetti Ires e per la tonnage tax, stabilendo che queste debbano essere effettuate all'interno della dichiarazione dei redditi o Irap «presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione». In questa maniera, le società neocostituite e quelle trasformate da società di persone a società di capitali non possono optare per questi regimi nel loro primo periodo d'imposta, in quanto la loro prima dichiarazione viene presentata ovviamente nel secondo periodo d'imposta.

Ecco che, grazie alla risoluzione 80/E/2015, questi soggetti, neocostituiti o trasformati, ad esempio, nel 2015, potranno beneficiare di questi regimi fiscali già dal loro primo anno di attività, se presenteranno le relative comu-

nicaioni di opzione «entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale» relativa allo stesso periodo d'imposta. Ad esempio, se una Srl è nata nel 2015 potrà optare per la piccola trasparenza se invierà la vecchia comunicazione entro il 30 settembre 2016. Naturalmente, questa possibilità concessa dalla prassi delle Entrate varrà solo se si vuole cominciare ad applicare il regime dal primo periodo d'imposta e non se si desidera iniziare a usarlo da quelli successivi, in quanto, in questi casi, deve essere applicata la legge, la quale prevede che l'opzione sia esercitata all'interno della dichiarazione dei redditi «presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione».

L'Agenzia sta predisponendo un nuovo modello denominato «Comunicazioni per i regimi Tonnage tax, consolidato e trasparenza» (quindi, non è prevista l'opzione Irap) da utilizzare per esercitare le opzioni nei casi in cui non sia «possibile utilizzare il modello Unico di dichiarazione (società neocostituite o trasformate)» ovvero «in tutte le ipotesi di comunicazioni diverse dall'opzione», come ad esempio per le «variazioni del gruppo, le interruzioni del regime e la perdita di efficacia».